COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.2.2005
COM(2005) 58 definitivo

2002/0132 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa

2002/0132 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa

1- CONTESTO

Trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2002) 328 def. – 2002/0132 COD):	25 giugno 2002
Parere del Parlamento europeo, prima lettura	15 maggio 2003
Trasmissione della proposta modificata (COM(2003)371 def. – 2002/0132 COD):	1° luglio 2003
Adozione della posizione comune:	17.febbraio.2005

2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo principale della proposta della Commissione consiste nell'integrare la direttiva 91/308/CEE, che definisce un sistema di sorveglianza e di trasmissione delle informazioni in relazione alle operazioni effettuate da enti creditizi e finanziari. Per questo motivo, la proposta mira ad introdurre norme armonizzate per la sorveglianza e una procedura di trasmissione delle informazioni per quanto riguarda i movimenti su grande scala di denaro contante che entra nella Comunità o ne esce, nonché a consentire alle autorità nazionali l'adozione di opportune misure amministrative, prevedendo anche l'obbligo di irrogare sanzioni.

Pertanto, le disposizioni contenute nella proposta contribuiranno ad impedire il riciclaggio di capitali o il finanziamento del terrorismo.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Commissione esprime il proprio compiacimento per l'approvazione dei punti principali della sua proposta da parte del Consiglio.

3.2 ESAME DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO IN PRIMA LETTURA

Nella sua posizione comune il Consiglio ha recepito vari emendamenti del Parlamento, alcuni dei quali molto importanti:

l'emendamento n. 2 che propone di inserire anche l'articolo 95 come base giuridica,

l'emendamento n. 13 che amplia la portata del termine "cheques" utilizzato nella proposta,

l'emendamento n. 15 che chiarisce il ruolo delle rispettive autorità competenti.

Il Consiglio non ha accettato tutti gli altri emendamenti, per esempio:

gli emendamenti nn. 1, 20, 21 e 23: per garantire un'applicazione migliore e più uniforme delle procedure in materia di controllo del denaro contante, il Consiglio e la Commissione si esprimono a favore dell'adozione di un regolamento, piuttosto che di una direttiva, come proposto dal PE;

gli emendamenti nn. 3, 4 - 8, 12, 14 e 18: per garantire certezza giuridica e soprattutto parità di trattamento per le persone che entrano nella Comunità o ne escono con ingenti somme di denaro contante, il Consiglio e la Commissione preferiscono un'impostazione vincolante unica, piuttosto che quella prevista negli emendamenti del PE, i quali offrono agli Stati membri la possibilità di ricorrere ad un sistema basato su una dichiarazione obbligatoria, oppure a richiesta delle autorità competenti;

l'emendamento n. 16: il Consiglio e la Commissione non sono favorevoli ad una trasmissione dei dati ottenuti attraverso la procedura di dichiarazione o durante le attività di controllo ad una base di dati centrale cogestita dagli Stati membri e dall'EUROPOL. Il sistema d'informazione doganale (SID) previsto ai titoli V e VI del regolamento (CE) n. 515/97 (mutua assistenza) costituisce uno strumento equivalente a quello proposto dal PE.

3.3 NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL CONSIGLIO

Il Consiglio ha emendato diverse disposizioni. I principali emendamenti sono i seguenti:

nella base giuridica iniziale dell'atto – l'articolo 135 del trattato (cooperazione doganale) - il Consiglio ha chiesto di inserire anche l'articolo 95 (armonizzazione delle disposizioni relative al mercato interno) per chiarire che le misure uniformi previste per i controlli alle frontiere esterne della Comunità contribuiscono anche al funzionamento del mercato interno. L'inserimento dell'articolo 95 era stato chiesto anche dal PE in prima lettura. La Commissione può accettare tale inserimento.

Il campo di applicazione geografico è modificato per conformarlo a quello della direttiva 91/308/CEE. La Commissione può accogliere tale emendamento.

Per assicurare l'efficacia dei controlli evitando un ricorso eccessivo alla burocrazia, la dichiarazione obbligatoria potrà essere presentata per iscritto, oralmente o in

formato elettronico. Il Consiglio ha condiviso le preoccupazioni del Parlamento sui rischi di un eccesso di burocrazia associata alla necessità di una dichiarazione scritta, ma ha preferito optare per un sistema unico basato su una dichiarazione obbligatoria (e ha ridotto l'onere per le amministrazioni e i dichiaranti garantendo flessibilità per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione). La Commissione appoggia il sistema della dichiarazione obbligatoria e può accogliere questo emendamento.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione, le norme pertinenti sono state adeguate al testo standard utilizzato in altri atti giuridici (carattere efficace, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni). La Commissione è favorevole a questo emendamento.

Non è stato fissato un limite di tempo per la possibilità di trattenere le somme di denaro contante in caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione. Questo potere e il periodo durante il quale è possibile trattenere il denaro contante dipendono da decisioni amministrative adottate nell'ambito delle normative nazionali. La Commissione può accettare questa disposizione.

Alla Commissione si chiede di presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Analoga richiesta era stata presentata dal Parlamento nel suo emendamento n. 22. La Commissione può accogliere tale emendamento.

La soglia fissata per l'obbligo di dichiarazione è stata abbassata da 15.000 euro a 10.000 euro, modificando la proposta iniziale della Commissione, che indicava la stessa soglia prevista nella direttiva 91/308/EEC. Il Consiglio ha ritenuto opportuno abbassare la soglia perché i movimenti transfrontalieri di denaro contante sono più semplici dei trasferimenti realizzati attraverso le istituzioni finanziarie e perché c'è il rischio che per finanziare attività terroristiche siano utilizzati soprattutto importi inferiori di denaro contante. La Commissione può accogliere questo emendamento.

Per poter lottare contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento delle attività terroristiche nel modo più efficace possibile, è stato stabilito che gli Stati membri possono, conformemente al trattato, continuare ad applicare le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità. La Commissione può accettare tale disposizione.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la posizione comune costituisca un compromesso accettabile, anche se non tutti gli emendamenti del Parlamento europeo sono stati accettati.

Comunque, essa è certa che i punti di vista del Consiglio e del Parlamento sono abbastanza vicini da lasciar pensare che un'intesa possa essere raggiunta in un prossimo futuro, soprattutto tenendo conto dell'interesse di tutte le parti a migliorare i controlli per bloccare il finanziamento delle organizzazioni criminali e terroristiche.

5. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DA ISCRIVERE A VERBALE

La dichiarazione generale sull'uso della parola "sanzioni" negli strumenti giuridici comunitari chiarisce che nel testo il termine è utilizzato in senso neutro, in modo da poter essere esteso anche alle sanzioni amministrative, finanziarie e di altro tipo. La dichiarazione può essere accettata dalla Commissione.